

COMUNE DI BERRA

STATUTO

Approvato con delibera consiglio comunale n. 45 dell'8.11.2004

Titolo I

Principi generali

ART. 1

Autonomia statutaria

1. Il Comune di BERRA è un ente autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Il Comune si avvale della sua autonomia, nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento, per lo svolgimento della propria attività e il perseguimento dei suoi fini istituzionali.
3. Il Comune ha potestà normativa che esercita secondo le previsioni del presente Statuto.
4. Nell' ambito delle leggi di coordinamento della finanza pubblica, il Comune ha la potestà di determinare le proprie risorse finanziarie.
5. Il Comune rappresenta la comunità di Berra nei rapporti con lo Stato, con la regione Emilia Romagna, con la Provincia di Ferrara e con gli altri enti o soggetti pubblici privati e, nell'ambito degli obiettivi indicati nel presente Statuto, nei confronti della comunità internazionale.

ART. 2

Finalità

1. Il Comune promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico della comunità di Berra ispirandosi ai valori e agli obiettivi della Costituzione
2. Il Comune ricerca la collaborazione e la cooperazione con gli altri soggetti pubblici e privati e propone la partecipazione dei singoli cittadini, delle associazioni e delle forze sociali ed economiche all'attività amministrativa.
3. L' azione dei soggetti pubblici e privati incontra i limiti previsti dalle norme dello Statuto, nonché da regolamenti ed atti amministrativi emanati nel rispetto dello stesso.
4. In particolare il Comune ispira la sua azione ai seguenti principi:
 - a) rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono l'effettivo sviluppo della persona umana e l'eguaglianza degli individui;
 - b) promozione di una cultura di pace e cooperazione internazionale e di integrazione razziale;

- c) recupero, tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche, culturali e delle tradizioni locali;
- d) tutela attiva della persona improntata alla solidarietà sociale, in collaborazione con le associazioni di volontariato e nel quadro di un sistema integrato di sicurezza sociale;
- e) superamento di ogni discriminazione tra sessi, anche tramite la promozione di iniziative che assicurino condizioni di pari opportunità;
- f) promozione delle attività culturali, sportive e del tempo libero, con particolare riferimento alle attività di socializzazione giovanile e anziana;
- g) garanzia, nell' ambito delle proprie competenze, del diritto alla salute, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell' ambiente, alla tutela della maternità e della prima infanzia. Il Comune opera altresì per l' attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con particolare riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili ed agli emarginati, avvalendosi anche del volontariato;
- h) adozione delle misure necessarie a conservare e difendere l' ambiente e tutela del patrimonio storico ed artistico;
- i) promozione dello sviluppo culturale anche nelle sue espressioni di costume e tradizioni locali. Il Comune incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico e l'attività sportiva dei cittadini. Per il raggiungimento di tali finalità favorisce l'istituzione di enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive, promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso agli enti, organismi ed associazioni;
- j) promozione ed attuazione di un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali, artigianali e commerciali.

ART. 3

Programmazione e cooperazione

1. Il Comune persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione, della pubblicità, della trasparenza, dell'efficienza, dell'economicità, della partecipazione e della responsabilità avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche sindacali, sportive e culturali operanti sul territorio.
2. Il Comune ricerca, in modo particolare, la collaborazione e la cooperazione con gli Enti locali limitrofi, con la provincia di Ferrara e con la Regione Emilia Romagna.
3. Il Comune , in armonia con le politiche comunitarie promuove pari opportunità tra uomo e donna, riconoscendo l'uguale contributo alla vita economica e sociale sul territorio.

ART. 4

Rappresentanza della comunità

1. Il Comune cura gli interessi della comunità per ciò che attiene all' ambito di rispettiva competenza secondo il proprio ordinamento.
2. Il Comune rappresenta altresì gli interessi della comunità nei confronti dei soggetti pubblici e privati che esercitano attività o svolgono funzioni attinenti alla popolazione e al territorio.
3. Per i medesimi fini ed avvalendosi degli strumenti e degli istituti previsti dall'ordinamento, il Comune promuove intese ed accordi con i soggetti pubblici e privati di cui al comma 2.

4. Il Comune emana direttive e fornisce indicazioni di cui devono tenere conto i soggetti pubblici e privati che svolgono attività di interesse del territorio e della popolazione.

5. Ove ciò non interferisca con il corretto esercizio delle loro funzioni, il Comune provvede a coordinare l'erogazione dei servizi resi da soggetti pubblici e privati per armonizzarli con le singole esigenze della comunità.

ART. 5

Coordinamento interventi sociali e sanitari.

1. Il Comune promuove forme di collaborazione con altri Comuni e l'Azienda Sanitaria Locale, per dare attuazione agli interventi sociali e sanitari previsti dalla Legge 5 febbraio 1992 nr. 104 nel quadro della normativa regionale, mediante accordi di programma, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti.

2. L'ufficio per i servizi sociali del Comune, tenuto in forma singola o in forma associata, tiene i rapporti con gli utenti.

ART. 6

Pari opportunità tra uomini e donne

1. Il Comune di Berra, ai sensi della L. 10.04.1991 nr. 125, promuove e sostiene l'apporto e la presenza di entrambi i sessi nella vita sociale ed economica, quale garanzia di pari opportunità tra uomini e donne.

2. Al fine di assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi delle leggi vigenti, negli organi collegiali interni ed esterni e dell'ente, nonché nelle rappresentanze dell'amministrazione presso enti, aziende ed istituzioni, è fatto obbligo agli organi competenti per la nomina o elezione di assicurare condizioni di pari rappresentatività tra i due sessi.

3. Detto obbligo va assolto avuto riguardo alla disponibilità dei candidati o dei propositi alla nomina al rispetto delle competenze tecniche, se richieste.

ART. 7

Territorio e sede comunale

1. Il territorio comunale si estende per 68,61 kmq ed è costituito dalle frazioni di Cologna e Serravalle. Confina con i comuni di RO, COPPARO, IOLANDA DI SAVOIA, MESOLA, CODIGORO ed è delimitato a nord dal PO, che lo separa dai Comuni rodigini di Ariano, Papozze, Villanova e Crespino.

2. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato in Berra, Via 2 febbraio nr. 23.

3. Le adunanze degli organi collegiali si svolgono normalmente nella sede comunale; esse possono tenersi in luoghi diversi, in caso di necessità o per particolari esigenze su determinazione del Sindaco.

ART. 8

Cooperazione

1. Il Comune, prima di assumere e di disciplinare l'esercizio di funzioni o di servizi pubblici, valuta l'opportunità di esercitarli nelle forme di associazione e cooperazione previste dalla legge, tenendo conto dell' omogeneità dell'area territoriale interessata, delle eventuali tradizioni di collaborazione precedenti e delle economie di gestioni conseguibili.
2. Il Comune a tale scopo promuove forme permanenti di consultazione con i Comuni contermini.

ART. 9

Albo Pretorio

1. Le attività del Comune si svolgono nel rispetto del principio della pubblicità e della massima conoscenza.
2. La Giunta individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad Albo Pretorio per la pubblicazione degli atti e degli avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
3. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integrità e la facilità di lettura.
4. Il Segretario Comunale è responsabile della pubblicazione degli atti, cura l'affissione di cui al comma 3 avvalendosi del messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione. Il Segretario Comunale, a tal fine, può avvalersi di apposita delega.
5. Al fine di garantire a tutti i cittadini un'informazione adeguata sulle attività del Comune, il regolamento sul diritto di accesso stabilisce ulteriori forme di pubblicità.

ART. 10

Stemma e gonfalone

1. Le caratteristiche dello Stemma e del Gonfalone sono state stabilite con deliberazione del Consiglio comunale.
2. Lo Stemma è così raffigurato: scudo di verde e di bianco interzato in fascia; il capo, di verde, porta tre stelle a cinque punte d'oro; la fascia, di bianco, porta un fiume d'azzurro biforcuto all'estremità destra; la punta, di verde, porta una fiaccola accesa al naturale, con fiamma volta verso destra. Cimiero: corona ferrea dalla quale si dipartono due nastri azzurri discendenti, ondeggianti ai lati dello scudo.
3. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, e ogni qual volta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'ente a una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del Comune.
4. La Giunta può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali solamente ove sussista un pubblico interesse.

Titolo II

Ordinamento strutturale

CAPO I Organi e loro attribuzioni

ART. 11 *Organi*

1. Sono organi del Comune il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente Statuto.
2. Il Consiglio Comunale è organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo.
3. Il Sindaco è responsabile dell'amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune; egli esercita inoltre le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello Stato.
4. La Giunta collabora con il Sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio.

CAPO II Il Consiglio Comunale

ART. 12 *Consiglio Comunale*

1. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.
2. L'elezione, la durata in carica, le composizione e lo scioglimento del Consiglio Comunale sono regolati dalla legge.
3. Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla Legge e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabilite nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.
4. Il Consiglio comunale è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa. Il funzionamento del Consiglio comunale è disciplinato dal Regolamento, che deve essere approvato a maggioranza assoluta. Il Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale indica altresì il numero dei Consiglieri necessario per la validità delle sedute e fissa le modalità attraverso le quali fornire al Consiglio comunale, servizi, attrezzature e risorse finanziarie. Con il Regolamento, il Consiglio comunale disciplina la gestione delle risorse attribuite per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti. Presidente del Consiglio è il Sindaco, in quanto non viene prevista la figura del Presidente. Compito del Sindaco, perciò, in quanto presidente del Consiglio è quello di assicurare una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.
5. Il Consiglio Comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente all'arco temporale del mandato politico-amministrativo dell'organo consiliare.

6. Il Consiglio Comunale conforma l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.

7. Gli atti fondamentali del Consiglio devono contenere l'individuazione degli obiettivi da raggiungere nonché la modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari. Detti atti fondamentali non possono contenere determinazioni attuative e di dettaglio in modo da non ledere il cosiddetto principio della separazione tra competenze di indirizzo e di controllo dell'organo politico e competenze gestionali dell'organo burocratico.

8. Il Consiglio Comunale ispira la propria azione al principio di solidarietà.

ART. 13

Presidenza del Consiglio Comunale

1. La presidenza del Consiglio Comunale è attribuita al Sindaco, che provvede anche alla convocazione del Consiglio secondo le modalità fissate dalla legge e dal relativo regolamento.

ART. 14

Competenze del Presidente del Consiglio Comunale

1. Al Sindaco, in quanto Presidente del Consiglio Comunale spetta:

- a) la convocazione delle sedute del Consiglio Comunale;
- b) la direzione dei lavori delle sedute consiliari;
- c) l'orientamento delle attività di competenza del Consiglio;
- d) il coordinamento della conferenza dei capigruppo consiliari.

ART. 15

Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 30 giorni, dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

2. Ciascun Consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento comunale.

3. Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del Consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

ART. 16

Consiglieri

1. Lo stato giuridico, il numero e la surrogazione dei Consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.

2. Il diritto dei Consiglieri di ottenere un' adeguata e preventiva informazione sulle questioni che verranno sottoposte all' attenzione del Consiglio , è assicurato dal Sindaco anche per il tramite dell' attività della conferenza dei capigruppo.
3. Per l' esercizio dei loro diritti e poteri i Consiglieri comunali possono richiedere l' ausilio tecnico del Segretario Comunale o dei Responsabili dei servizi.
4. I Consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio e delle commissioni delle quali siano membri.
5. I Consiglieri che non intervengano per un periodo superiore a sei mesi alle sedute del Consiglio comunale, senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale, previo avvio della procedura indicata nei commi successivi.
6. Il Sindaco, a seguito dell' avvenuto accertamento delle assenze così come quantificate al comma precedente da parte del Consigliere, provvede con comunicazione scritta ad informare il Consigliere interessato dell'avvio del procedimento amministrativo.
7. Il Consigliere ha la facoltà di fare valere le cause giustificative delle assenze, nonché di fornire al Sindaco eventuali documenti probatori entro il termine indicato nella comunicazione, che comunque non potrà essere inferiore ai giorni venti, decorrenti dalla data di ricevimento.
8. Scaduto il termine di cui al comma precedente, il Consiglio esamina attentamente le cause giustificative presentate dal Consigliere interessato e, qualora le ritenga valide e veritiere, procede a deliberare l'annullamento della procedura avviata o, nel caso opposto, la decadenza dal Consiglio Comunale.
9. La deliberazione di cui al comma precedente deve, in ogni caso, ottenere la maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri Comunali assegnati.
10. Le funzioni di Consigliere anziano sono esercitate dal Consigliere che, nell'elezione a tale carica, ha ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di voti sono esercitate dal più anziano di età.

ART. 17

Diritti e doveri dei Consiglieri

1. I Consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione.
2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei Consiglieri comunali sono disciplinati dal regolamento del Consiglio Comunale.
3. I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonché dalle aziende, istituti o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e i documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. Inoltre essi hanno diritto a ottenere, da parte del Sindaco , un'adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all'organo, anche attraverso l'attività della conferenza dei capigruppo, di cui al successivo articolo 19 del presente Statuto.
4. Ciascun Consigliere è tenuto a eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale.

ART. 18
Gruppi consiliari

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento del Consiglio Comunale e ne danno comunicazione al Segretario Comunale unitamente all'indicazione del nome del capigruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi capigruppo nei Consiglieri che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.
2. Al fine di consentire ai gruppi consiliari un' adeguata e preventiva informazione sulle questioni da sottoporre all' attenzione del Consiglio Comunale, è istituita la conferenza dei capigruppo consiliari.
3. La convocazione della conferenza compete al Sindaco.
4. La disciplina, il funzionamento e le specifiche attribuzioni della conferenza sono determinate dal regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.
5. Ai capigruppo consiliari è consentito ottenere una copia della documentazione inerente gli atti utili all'espletamento del proprio mandato.

ART. 19
Commissioni consiliari

1. Il Consiglio Comunale può istituire con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. Dette commissioni sono composte solo da Consiglieri comunali, con criterio proporzionale. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.
2. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l' oggetto e la durata delle commissioni verranno disciplinate con apposito regolamento.
3. La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

ART. 20
Rappresentanza delle minoranze

1. Quando una norma preveda l' elezione o la nomina di rappresentanti di un organo collegiale rappresentativo del Comune in altro ente, commissione o altro organismo, si procederà con voto limitato al fine di garantire l' adeguata rappresentanza delle minoranze espresse dal Consiglio Comunale.

CAPO III
La Giunta Comunale

ART. 21
Giunta Comunale

1. La Giunta è organo di impulso, collabora col Sindaco al governo del Comune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza

2. La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio Comunale.
3. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio Comunale sulla sua attività.

ART. 22

Competenze della Giunta

1. La Giunta compie gli atti che, ai sensi di legge, non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite dalle leggi e dallo Statuto, al Sindaco, al Segretario Comunale, al Direttore o ai Responsabili dei servizi comunali.
2. La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

ART. 23

Composizione della Giunta

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero di Assessori non superiore a sei; il numero dei componenti l'organo esecutivo è determinato dal Sindaco nel provvedimento di nomina.
2. Gli Assessori sono scelti normalmente tra i Consiglieri; possono tuttavia essere nominati anche Assessori esterni al Consiglio, purché dotati dei requisiti di eleggibilità e in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale.
3. Il Sindaco, nel rispetto del limite numerico massimo sopra previsto, nomina alla carica di vice Sindaco, un assessore, scelto necessariamente tra i componenti di estrazione consiliare.
4. Gli Assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio e intervenire nella discussione ma non hanno diritto di voto. In nessun caso essi vengono computati nel numero dei presenti ai fini della validità della seduta.

ART. 24

Nomina della Giunta

1. Il Vice Sindaco e gli altri componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco e presentati al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.
2. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone comunicazione al Consiglio.
3. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco, né gli stessi possono essere nominati in rappresentanza del Comune.
4. Salvo i casi di revoca da parte del Sindaco, la Giunta rimane in carica fino al giorno dell'elezione del nuovo Consiglio Comunale.

ART. 25

Mozioni di sfiducia

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario a una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno 2/5 dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

ART. 26

Dimissioni degli Assessori e loro surrogazione

1. Le dimissioni dalla carica di Assessore vanno presentate, in forma scritta, al Sindaco, che ne cura l'immediata assunzione al Protocollo generale; sono irrevocabili ed immediatamente efficaci.

2. Alla sostituzione degli Assessori dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il Sindaco dandone motivata comunicazione al Consiglio nella sua prima adunanza.

ART. 27

Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina e controlla l'attività degli Assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.

2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.

3. Le sedute sono valide se sono presenti la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

4. Le riunioni non sono pubbliche. Alle riunioni della Giunta possono essere invitati tutti coloro che la Giunta ritenga opportuno sentire.

5. Le deliberazioni della Giunta sono sottoscritte dal Presidente della seduta e dal Segretario comunale.

CAPO IV

Deliberazioni degli organi collegiali

ART. 28

Deliberazioni degli organi collegiali

1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata la facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

2. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili degli uffici; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del Consiglio e della Giunta è curata dal Segretario comunale, secondo le modalità e i termini stabiliti dal regolamento per il funzionamento del Consiglio.

3. Il Segretario comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità: in tale caso è sostituito temporaneamente dal componente del Consiglio o della Giunta nominato dal Presidente, di norma il più giovane di età.

CAPO V **Sindaco e Vice Sindaco**

ART. 29 ***Sindaco***

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica .
2. Egli rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione, sovrintende al funzionamento dei servizi comunali e all' esecuzione degli atti, impartisce direttive al Segretario Comunale, al Direttore, se nominato, e ai Responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi .
3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli Assessori e delle strutture esecutive.
4. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'ente; può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli Assessori.

ART. 30 ***Le competenze del Sindaco***

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune, del quale assume la rappresentanza.
2. Il Sindaco esercita le funzioni ad esso attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.
3. Il Sindaco coordina e riorganizza sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.
4. Il Sindaco, esercita in particolare le attribuzioni seguenti:
 - a) ha la direzione unitaria dell'autorità politico-amministrativa; sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti.
 - b) convoca il Consiglio comunale spedendo tempestivamente gli avvisi e lo presiede; in caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del Consiglio, previa diffida, provvede il Prefetto.
 - c) convoca e presiede la Giunta; coordina l'attività dei singoli assessori;
 - d) stabilisce gli argomenti da trattare nelle adunanze del Consiglio e della Giunta;
 - e) nomina il segretario e gli impartisce direttive in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;

- f) rappresenta il Comune in giudizio, sia attore o convenuto, promuove davanti all'Autorità giudiziaria, salvo a riferire alla Giunta nella prima seduta, i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie;
 - g) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;
 - h) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge.
 - i) sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro 45 giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.
 - j) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110 del T.U.E.L. dal presente statuto e dai regolamenti.
 - k) il Sindaco è organo locale di protezione civile;
5. Al Sindaco, nei casi espressamente determinati dalla legge, spetta il potere di ordinanza.
6. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.
7. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.

ART. 31

Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio Comunale.
2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario Comunale o del Direttore se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.
3. Il Sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

ART. 32

Le attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale

1. Il Sindaco, quale ufficiale del Governo sovrintende:
 - a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
 - b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;
 - c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
 - d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.

2. Il Sindaco, quale ufficiale di Governo adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli, che minacciano l'incolumità dei cittadini. Per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.
3. In casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza, il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma precedente.
4. Se l'ordinanza adottata ai sensi dei commi precedenti è rivolta a persone determinate e queste non ottemperino all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.
5. Il "Sostituto" del Sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.
6. Nell'ambito dei servizi di cui al presente articolo sono previste ispezioni prefettizie per l'accertamento del regolare funzionamento di servizi stessi, nonché per l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale.
7. Nelle materie previste dalle lettere a), b), c) e d) del primo comma del presente articolo, nonché dall'art. 10 della citata legge 142/90, il Sindaco previa comunicazione al prefetto, può delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate ad un consigliere comunale per l'esercizio delle funzioni nelle frazioni.
8. Ove il Sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti di cui al presente articolo, il prefetto può nominare un Commissario per l'adempimento delle funzioni stesse.
9. Alle spese per il Commissario provvede il Comune.
10. Ove il Sindaco o il suo sostituto non adotti i provvedimenti di cui al secondo comma del presente articolo, il prefetto provvede con propria ordinanza.

ART. 33 ***Vice Sindaco***

1. Il Sindaco, all'atto della nomina della Giunta, designa tra gli Assessori di estrazione consiliare, il Vice Sindaco che è l'Assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.
2. Nel caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, le funzioni dello stesso sono svolte dal Vice Sindaco sino allo svolgimento delle elezioni.

ART. 34 ***Dimissioni del Sindaco***

1. Le dimissioni comunque presentate dal Sindaco al Consiglio diventano irrevocabili decorsi 20 giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

Titolo III

Istituti di partecipazione e diritti dei cittadini

CAPO I

Partecipazione e decentramento

ART. 35

Partecipazione popolare

1. Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'amministrazione dell'ente al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini a intervenire nel procedimento amministrativo.
3. I cittadini del Comune, singoli ed associati, hanno diritto di accesso agli atti amministrativi ed a quelli in essi richiamati secondo le norme del regolamento comunale per la disciplina del procedimento amministrativo e per il diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Art. 36

Il diritto d'informazione per le organizzazioni sindacali e per le associazioni di categoria

1. Le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e le associazioni di categoria esistenti con proprie strutture formalizzate nel territorio comunale, hanno diritto d'informazione sulla attività amministrativa e politico- istituzionale.
2. L'informazione si concretizza, in particolare, nel ricevere in maniera tempestiva, informazioni inerenti le materie seguenti:
 - i progetti ed i programmi dell'Amministrazione;
 - i tributi, le imposte e le relative aliquote, le tariffe comunali, l'istituzione di uffici e servizi;
3. Su tali materie le organizzazioni sindacali suddette hanno facoltà di esprimere il proprio parere, non vincolante per l'Amministrazione, da esprimersi in forma scritta entro 7 giorni dal ricevimento dei documenti.
4. L'informazione alle organizzazioni sindacali è a titolo gratuito.
5. Per quanto riguarda invece i rapporti con i sindacati aziendali, si fa riferimento alla normativa prevista dal contratto collettivo di lavoro.

CAPO II

Associazionismo e volontariato

ART. 37

Associazionismo

1. Il Comune , al fine di garantire il concorso della comunità all' azione comunale, nel rispetto dei principi di efficienza e di efficacia dell' azione amministrativa, valorizza le libere forme associative.
2. Il Comune, secondo le modalità previste dai regolamenti, assicura alle associazioni il diritto di informazione e l' accesso alle strutture ed ai servizi.
3. Sono considerate di particolare interesse collettivo le associazioni che si collegano ad istanze di rilevanza sociale, sanitaria, ambientale, culturale, sportiva, educativa ed economica ed in ogni caso le associazioni che si ispirano agli ideali del volontariato e della cooperazione.
4. Il Comune può stipulare con tali organismi associativi apposite convenzioni per la gestione di servizi pubblici o di pubblico interesse per la realizzazione di specifiche iniziative, nel rispetto del pluralismo e della peculiarità dell' associazionismo.
5. Il Consiglio Comunale, ai fini sopra indicati, può stabilire che le associazioni senza scopo di lucro e dotate di un ordinamento interno che stabilisca l' eleggibilità delle cariche sociali, siano iscritte in un albo dell' associazionismo tenuto presso il Comune. La delibera che istituisce l' albo deve contenere il regolamento per la sua tenuta.
6. Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che l'associazione depositi in Comune copia dello Statuto e comunichi la sede e il nominativo del legale rappresentante.
7. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente Statuto.

ART. 38

Diritti delle associazioni

1. Ciascuna associazione registrata ha diritto, per il tramite del rappresentante o suo delegato, di accedere ai dati di cui è in possesso l'amministrazione e di essere consultata, a richiesta, in merito alle iniziative dell'ente nel settore in cui essa opera.

ART. 39

Contributo alle associazioni

1. Il Comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinare allo svolgimento dell'attività associativa.
2. Il Comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni, di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito.
3. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell'ente è stabilita in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.
4. Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale e inserite nell'apposito albo regionale; l'erogazione dei contributi e le modalità della collaborazione verranno stabilite in apposita convenzione.

5. Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o natura dall'ente devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzia l'impiego.

ART. 40 ***Volontariato***

1. Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.

2. Il volontariato potrà esprimere il proprio punto di vista sui bilanci e i programmi dell'ente, e collaborare a progetti, strategie, studi e sperimentazioni.

3. Il Comune garantisce, relativamente alle forme di volontariato da esso promosse, che le prestazioni di attività volontarie e gratuite nell'interesse collettivo e ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto l'aspetto infortunistico.

CAPO III **Modalità di partecipazione**

ART. 41 ***Consultazioni***

1. L'amministrazione comunale può indire consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito all'attività amministrativa.

2. Le forme di tali consultazioni sono stabilite in apposito regolamento.

3. La consultazione della popolazione del Comune ha lo scopo di acquisire elementi utili alle scelte di competenza degli organi comunali, su materie di esclusiva competenza locale.

4. La consultazione riguarda o l'intera popolazione del Comune oppure gli abitanti di una frazione, oppure singole categorie o gruppi sociali.

5. Gli esiti della consultazione sono comunicati dal Sindaco agli organi comunali competenti per gli atti ai quali la consultazione si riferisce e vengono resi noti, con adeguata pubblicità, alla cittadinanza interessata.

ART. 42 ***Istanze***

1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere, possono rivolgere al Sindaco istanze per iscritto, con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'amministrazione.

2. La risposta all'istanza viene fornita per iscritto dal Sindaco nel termine ordinario di 30 giorni.

ART. 43
Petizioni

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, per iscritto, agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.
2. La petizione è inoltrata al Sindaco il quale, entro 30 giorni, l'assegna all'organo competente per la relativa istruttoria o il provvedimento di merito.
3. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione scritta.

ART. 44
Proposte

1. Il 10% della popolazione comunale maggiorenne può avanzare proposte per adozione di atti amministrativi che il Sindaco trasmette entro 30 giorni successivi all'organo competente, corredate del parere dei responsabili dei servizi interessati nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.
2. Tra l'amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.

ART. 45
Difensore civico nominato in convenzione

1. L'amministrazione può accordarsi con uno o più Comuni per nominare un'unica persona che svolga la funzione di difensore civico per tutti i Comuni interessati.
2. Il candidato è designato con voto unanime dall'assemblea dei Sindaci interessati tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridica amministrativa e siano in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio od equipollenti.
3. Il candidato viene eletto se ottiene in ciascun Comune il voto favorevole della maggioranza assoluta del Consiglio Comunale.
4. I rapporti tra i Comuni interessati vengono definiti con apposita convenzione.

ART. 46
Referendum

1. Un numero di elettori residenti non inferiore al 30% degli iscritti nelle liste elettorali può chiedere che vengano indetti referendum in tutte le materie di competenza comunale.
2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:
 - a) Statuto comunale;
 - b) regolamento del Consiglio Comunale;
 - c) piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi;

- d) disciplina stato giuridico, assunzioni personale, piante organiche personale e relative variazioni;
3. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.
 4. Il Consiglio Comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.
 5. Il Consiglio Comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro 20 giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere con atto formale in merito all'oggetto della stessa.
 6. Non si procede agli adempimenti del comma precedente se non ha partecipato alle consultazioni almeno la metà più uno degli aventi diritto.
 7. Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri Comunali.
 8. Nel caso in cui la proposta, sottoposta a referendum, sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il Consiglio Comunale e la Giunta non possono assumere decisioni contrastanti con essa.

ART. 47 ***Accesso agli atti***

1. Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell'amministrazione comunale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici.
2. Il regolamento stabilisce i tempi e le modalità per l'esercizio dei diritti previsti nel presente articolo.

CAPO IV **Procedimento amministrativo**

ART. 48 ***Diritto di intervento nei procedimenti***

1. Chiunque sia portatore di un diritto o di un interesse legittimo coinvolto in un procedimento amministrativo ha facoltà di intervenirevi, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge o dal regolamento.
2. L'amministrazione comunale deve rendere pubblico il nome del funzionario responsabile della procedura, di colui che è delegato ad adottare le decisioni in merito e il termine entro cui le decisioni devono essere adottate.

ART. 49 ***Procedimenti ad istanza di parte***

1. Nel caso di procedimenti ad istanza di parte, il soggetto che ha presentato l'istanza, può chiedere di essere sentito dal funzionario o dall'amministratore che deve pronunciarsi in merito.

2. Il funzionario o l'amministratore devono sentire l'interessato entro 30 giorni dalla richiesta o nel termine inferiore stabilito dal regolamento.
3. Ad ogni istanza rivolta a ottenere l'emanazione di un atto o provvedimento amministrativo deve essere data opportuna risposta per iscritto nel termine stabilito dal regolamento, comunque non superiore a 60 giorni.
4. Nel caso l'atto o provvedimento richiesto possa incidere negativamente su diritti o interessi legittimi di altri soggetti il funzionario responsabile deve dare loro comunicazione della richiesta ricevuta.
5. Tali soggetti possono inviare all'amministrazione istanze, memorie, proposte o produrre documenti entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.

ART. 50

Procedimenti a impulso di ufficio

1. Nel caso di procedimenti ad impulso d'ufficio il funzionario responsabile deve darne comunicazione ai soggetti i quali siano portatori di diritti od interessi legittimi che possano essere pregiudicati dall'adozione dell'atto amministrativo, indicando il termine non minore di 15 giorni, salvo i casi di particolare urgenza individuati dal regolamento, entro il quale gli interessati possono presentare istanze, memorie, proposte o produrre documenti.
2. I soggetti interessati possono, altresì, nello stesso termine chiedere di essere sentiti personalmente dal funzionario responsabile o dall'amministratore che deve pronunciarsi in merito.
3. Qualora per l'elevato numero degli interessati sia particolarmente gravosa la comunicazione personale di cui al primo comma è consentita sostituirla con la pubblicazione all' Albo Pretorio o in altra forma di pubblicità di volta in volta individuata.

ART. 51

Determinazione del contenuto

1. Nei casi previsti dai due articoli precedenti, e sempre che siano state puntualmente osservate le procedure ivi previste, il contenuto volitivo dell'atto può risultare da un accordo tra il soggetto privato interessato e la Giunta Comunale.
2. In tal caso è necessario che di tale accordo sia dato atto nella premessa e che il contenuto dell'accordo medesimo sia comunque tale da garantire il pubblico interesse e l'imparzialità dell'amministrazione.

Titolo IV

I servizi pubblici locali

CAPO I Servizi

ART. 52

I servizi pubblici comunali

1. Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l' esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. Il Comune gestisce i pubblici servizi nei modi di legge, favorendo ogni forma di integrazione e di cooperazione con gli altri soggetti pubblici e privati.

ART. 53

Forme di gestione

1. La gestione dei servizi pubblici locali avviene, conformemente al dettato normativo vigente in materia, secondo modalità differenziate a seconda che si tratti di servizi aventi rilevanza economica ovvero privi di tale rilevanza.
2. Per quanto attiene in particolare ai servizi pubblici locali aventi rilevanza economica, l'erogazione dei medesimi non può avvenire tramite gestione diretta dell'ente locale.
3. Per i servizi pubblici locali privi di rilevanza economica è invece consentito e l'affidamento diretto e la gestione in economia.

ART. 54

Gestione in economia

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono, di norma, disciplinati da appositi regolamenti.

ART. 55

Aziende speciali

1. Il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale e ne approva lo statuto.
2. Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità e hanno l'obbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.
3. I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire l'economicità e la migliore qualità dei servizi.

ART. 56

Struttura delle aziende speciali

1. Lo statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività ed i controlli.
2. Sono organi delle aziende speciali il consiglio di amministrazione, il presidente, il direttore ed il collegio di revisione.
3. La nomina e la revoca degli amministratori, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio comunale, spettano al Sindaco.
Il Sindaco, nella nomina del Consiglio d'Amministrazione, rispetterà la composizione ed i diritti della maggioranza e delle minoranze.
Il direttore è nominato dal Sindaco a seguito di pubblico concorso, oppure con contratto a tempo determinato tra persone di indiscussa professionalità.
4. Il Consiglio Comunale provvede alla nomina del collegio dei revisori dei conti, conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione

dell'azienda, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o dei servizi

5. Il Consiglio Comunale approva altresì i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali, ed esercita la vigilanza sul loro operato.

6. Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati dal Sindaco soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione approvate dal Consiglio Comunale.

ART. 57 ***Istituzione***

1. Per l'esercizio di servizi senza rilevanza imprenditoriale il Comune può prevedere la costituzione di un'apposita istituzione.

2. L'istituzione è organismo strumentale del Comune dotato di autonomia gestionale.

3. Organi dell'istituzione sono il consiglio d'amministrazione, il presidente e il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.

4. Il direttore dell'istituzione può essere un dipendente comunale o un funzionario non dipendente assunto con contratto a tempo determinato di diritto pubblico o eccezionalmente e motivatamente di diritto privato.

5. Al direttore e al restante personale della istituzione si applicano gli accordi di comparto.

6. Lo stato giuridico, il trattamento economico, la disciplina, la formazione del rapporto e la cessazione dall'impiego dei dipendenti dell'istituzione è del tutto analogo a quello dei dipendenti del Comune.

7. La commissione di disciplina è unica fra personale addetto all'istituzione e personale addetto agli altri servizi e uffici del Comune.

8. Il Consiglio d'amministrazione, composto da 3 (tre) membri, di cui uno di minoranza, è nominato dal Sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio comunale e dura in carica quanto il Sindaco. Dal seno del consiglio di amministrazione si elegge il Presidente entro 45 giorni dall'avvenuta nomina del consiglio stesso.

9. I membri del Consiglio d'amministrazione possono essere totalmente o parzialmente rappresentativi di formazioni sociali o organizzazioni sindacali. Presso il Comune è istituito un albo con l'iscrizione degli aventi i requisiti per essere nominati amministratori. I requisiti di professionalità, di competenza ed esperienza sono accertati dalla Giunta, che ammette l'iscrizione nell'apposito albo dei candidati provvisti di idoneo curriculum.

10. La carica di Presidente e quella di consigliere di amministrazione, sono incompatibili con quella di consigliere comunale e assessore.

11. La revoca motivata dei membri del Consiglio di amministrazione avviene con la stessa procedura dell'elezione. Sono motivi di revoca l'inadempimento ai doveri gestionali nonché il compimento di atti contrari all'ordinamento giuridico.

12. In caso di dimissioni, vacanza, incompatibilità sopravvenute o per qualsiasi altra causa, il Sindaco provvede alla reintegrazione dell'organo collegiale con le stesse procedure e criteri per l'elezione.

13. Dopo la scadenza e fino alla elezione del nuovo Consiglio d'amministrazione il vecchio Consiglio resta in carica, per il principio della prorogatio, per l'ordinaria amministrazione.

14. I compensi dei componenti il consiglio di amministrazione sono pari alla metà di quelli percepiti dagli assessori del Comune; quelli del Presidente uguali a quelli di un assessore.

Art. 58

Il funzionamento dell'istituzione

1. Il Comune con delibera di costituzione dell'istituzione adotta gli adempimenti seguenti:
 - a) conferisce il capitale di dotazione, costituito dai beni mobili ed immobili ed il capitale finanziario;
 - b) approva un apposito regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento dell'istituzione;
 - c) approva norme nel proprio regolamento di contabilità, atte a consentire la verifica dei risultati di gestione della istituzione;
 - d) dota l'istituzione del personale occorrente al buon funzionamento e per il perseguimento degli scopi.
2. Il Comune determina le finalità e gli indirizzi della istituzione, ai quali il Consiglio d'amministrazione della istituzione stessa dovrà conformarsi.
3. L'istituzione, e per essa gli organi preposti, deve informare la propria attività ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità.
Essa ha l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
4. Il collegio dei revisori dei conti del Comune esercita le sue funzioni anche nei confronti dell'istituzione per i servizi sociali.

CAPO II

Forme organizzative

ART. 59

Organizzazione sovracomunale

1. Il Consiglio Comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con altri enti pubblici e territoriali, al fine di coordinare ed organizzare unitamente agli stessi i propri servizi tendendo al superamento del rapporto puramente istituzionale.

ART. 60

Principio di cooperazione

1. L'attività dell'ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi di interesse comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

ART. 61

Convenzioni

1. Il Consiglio Comunale delibera apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali, altri enti pubblici o con privati al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

ART. 62
Consorzi

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili
2. A questo fine il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo unitamente allo statuto del consorzio.
3. La convenzione deve prevedere l'obbligo a carico del consorzio della trasmissione al comune degli atti fondamentali.
4. Il Sindaco o un suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

ART. 63
Accordi di programma

1. Il Sindaco per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento
2. L'accordo di programma, consistente nel consenso unanime del presidente della Regione, del Presidente della Provincia, dei Sindaci delle amministrazioni interessate, viene definito in apposita conferenza la quale provvede altresì alla approvazione formale dell'accordo stesso ai sensi dell'art. 34 (4° c. TUEL).
3. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del presidente della regione comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro 30 gg. a pena di decadenza.

Art. 64
Unioni dei Comuni

1. Le unioni di comuni sono enti locali costituiti da due o più comuni di norma contermini, allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza.
2. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dai consigli dei comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. Lo statuto individua gli organi dell'unione e le modalità per la loro costituzione e individua altresì le funzioni svolte dall'unione e le corrispondenti risorse.
3. Lo statuto deve comunque prevedere il presidente dell'unione scelto tra i sindaci dei comuni interessati e deve prevedere che altri organi siano formati da componenti delle giunte e dei consigli dei comuni associati, garantendo la rappresentanza delle minoranze.
4. L'unione ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate e per i rapporti anche finanziari con i comuni.

5. Alle unioni di comuni si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni. Si applicano, in particolare, le norme in materia di composizione degli organi dei comuni; il numero dei componenti degli organi non può comunque eccedere i limiti previsti per i comuni di dimensioni pari alla popolazione complessiva dell'ente. Alle unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad esse affidati.

Art. 65

Esercizio associato di funzioni e servizi

1. Il Comune, conformemente alla legislazione statale e regionale vigente in materia, può esercitare in forma associata determinate funzioni o servizi individuando autonomamente i soggetti, le forme e le metodologie.

2. Il Comune, nel caso di esercizio sovracomunale di funzioni e servizi partecipa alle forme di incentivazione previste dalla legislazione regionale.

Titolo V

Controllo interno

ART. 66

I controlli interni

1. Il comune istituisce e attua i controlli interni previsti dall' art. 147 T.U.E.L., la cui organizzazione è svolta anche in deroga agli altri principi indicati dall' articolo 1 2° comma D. Lgs. 286/99

2. Spetta al regolamento di contabilità e al regolamento sull' ordinamento degli uffici e servizi, secondo le rispettive competenze, la disciplina delle modalità di funzionamento degli strumenti di controllo interno, nonché delle forme di convenzionamento con altri Comuni e di incarichi esterni.

Titolo VI

Organi burocratici ed uffici

CAPO I

Il Segretario Comunale

ART. 67

Il Segretario Comunale

1. Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.

2. Il Consiglio Comunale può approvare la stipula di convenzioni con altri Comuni per la gestione associata dell'ufficio del Segretario comunale.

3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario Comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

ART. 68

Funzioni del Segretario Comunale.

1. Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni di Giunta e del Consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al Sindaco.
2. Il Segretario Comunale può partecipare a Commissioni di studio e di lavoro; egli formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori, ai singoli Consiglieri ed agli uffici comunali.
3. Il Segretario comunale presiede le Commissioni di gara e di concorso.
4. Egli presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del Sindaco, degli Assessori o dei Consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.
5. Il Segretario Comunale roga i contratti del Comune, nei quali l'ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio, e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente, ed esercita in fine ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dal regolamento o conferitagli dal Sindaco.

ART. 69

Vice Segretario Comunale

1. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, potrà prevedere un Vice Segretario Comunale individuandolo in uno dei funzionari apicali dell'ente in possesso di laurea.
2. Il Vice Segretario Comunale collabora con il Segretario nello svolgimento delle sue funzioni organizzative e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

CAPO II

Ordinamento degli uffici

ART. 70

Principi strutturali e organizzativi

1. L'amministrazione del Comune si attua mediante un'attività per obiettivi in base ai seguenti principi:
 - a) organizzazione del lavoro per progetti - obiettivo e per programmi;
 - b) analisi e individuazione delle produttività e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun soggetto dell'apparato;
 - c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
 - d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

ART. 71

Struttura dell' ente

1. L' ordinamento strutturale del Comune si articola primariamente in settori di attività, di diversa entità e complessità in funzione dei compiti assegnati, finalizzati allo svolgimento dei servizi funzionali, strumentali e di supporto.
2. L' ulteriore ripartizione della struttura organizzativa del Comune è determinata dal regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.
3. La dotazione organica del personale attribuito alle diverse articolazioni strutturali, assicura il maggior grado di flessibilità e di mobilità del personale in funzione dei bisogni di adeguamento delle strutture organizzative ai compiti e programmi dell' ente.
4. La ripartizione del personale fra i diversi settori di attività viene stabilita in funzione delle attribuzioni e compiti alle stesse assegnate con apposito organigramma.
5. Ad ogni Settore di attività, è preposto un Responsabile nominato dal Sindaco. Il Responsabile di Settore risponde dello svolgimento delle funzioni e del raggiungimento degli obiettivi assegnati, con riferimento alle linee programmatiche di mandato. Ad ogni Responsabile di Settore è garantita l'autonomia funzionale ed organizzativa necessaria allo svolgimento del proprio compito ed i mezzi necessari per il migliore raggiungimento degli obiettivi assegnati.
6. La responsabilità di uno o più settori può essere attribuita mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con atto motivato, di diritto privato facendo salvi i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

ART. 72

Organizzazione degli uffici e del personale

1. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente Statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio Comunale, al Sindaco e alla Giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al Direttore Generale e ai Responsabili degli uffici e dei servizi.
2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.
3. I servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.
4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

ART. 73

Regolamento sull' ordinamento degli uffici e dei servizi

1. Il Comune attraverso il regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi stabilisce le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il Direttore e gli organi di governo.
2. Il regolamento si uniforma al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena

autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa di ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al Direttore e ai Funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.

3. L'organizzazione del Comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dall'apposito regolamento anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali.

4. Il Comune applica gli accordi collettivi nazionali e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decretati ai sensi delle norme di legge e contrattuali vigenti.

ART. 74

Conferenza di direzione

1. Per il miglior esercizio dei compiti di attuazione degli obiettivi assegnati, tenendo conto dell'esigenza del coordinamento e dell'integrazione tra i diversi Responsabili di settore e del loro diretto collegamento con gli organi di governo, è istituita la conferenza di direzione.

2. La conferenza è presieduta dal Direttore Generale, anche ai fini dell'esercizio della sua attività di coordinamento.

3. La conferenza di direzione esercita un ruolo di impulso operativo e di supporto organizzativo, avanzando suggerimenti e valutazioni sul funzionamento della struttura comunale, l'ambiente di lavoro e la formazione professionale.

4. Il funzionamento, la partecipazione e le modalità di esercizio delle attribuzioni della conferenza sono disciplinate dal regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.

ART. 75

Diritti e doveri dei dipendenti

1. I dipendenti comunali, inquadrati in categorie in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse del cittadino.

2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il Direttore, il Responsabile degli uffici e dei servizi e l'amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.

3. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi determina le condizioni e le modalità con le quali il Comune promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l'integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio della libertà e dei diritti sindacali.

CAPO III
Personale direttivo

ART. 76
Direttore Generale

1. Il Sindaco previa deliberazione giuntalesca, può nominare un Direttore Generale con le modalità stabilite dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

ART. 77
Compiti del Direttore Generale

1. Il Direttore Generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente secondo le direttive che a tale riguardo gli impartirà il Sindaco.
2. Il Direttore Generale sovrintende alla gestione dell'ente perseguendo livelli ottimali di efficienza e di efficacia tra i responsabili di settore che, a tali fini, gli rispondono.
3. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del Sindaco che può procedere alla sua revoca, previa deliberazione giuntalesca, nel caso in cui il Direttore Generale non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della Giunta, nonché in ogni altro caso di grave opportunità, qualora venga meno il rapporto fiduciario.

ART. 78
Funzioni del Direttore Generale

1. Il Direttore Generale predisporre la proposta di piano esecutivo di gestione o strumento equivalente e del piano dettagliato degli obiettivi previsti dalle norme di contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.
2. Egli, in particolare, esercita le seguenti funzioni:
 - a) predisporre, sulla base delle direttive stabilite dal Sindaco, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari;
 - b) organizzare e dirigere il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal Sindaco;
 - c) verificare l'efficacia e l'efficienza dell'attività degli uffici e del personale ad essi preposto;
 - d) promuovere i procedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili degli uffici e dei servizi e adotta le sanzioni sulla base di quanto prescrive il regolamento, in armonia con le previsioni dei contratti collettivi di lavoro;
 - e) autorizza, relativamente ai responsabili dei settori, le missioni, le prestazioni di lavoro straordinario, i congedi, i permessi;
 - f) gestisce i processi di mobilità intersettoriale del personale;
 - g) riesamina annualmente, sentiti i responsabili degli uffici e dei servizi, l'assetto organizzativo dell'ente e la distribuzione dell'organico effettivo, proponendo alla Giunta e al Sindaco eventuali provvedimenti in merito.

ART. 79
Responsabili dei settori e dei servizi

1. I settori, i servizi e le altre suddivisioni della struttura organizzativa sono individuate nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
2. I Responsabili provvedono ad organizzare gli uffici e i servizi ad essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal Direttore Generale, se nominato, ovvero del Segretario e secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.
3. Essi, nell'ambito delle competenze loro assegnate, provvedono a gestire l'attività dell'ente, ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal Direttore Generale, se nominato, dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.

ART. 80
Funzioni dei Responsabili degli Uffici e dei Servizi

1. L'ordinamento generale degli uffici e dei servizi è disciplinato nel relativo regolamento .
2. I Responsabili degli uffici e dei servizi stipulano in rappresentanza dell'ente i contratti già deliberati, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa.
3. Essi provvedono altresì al rilascio delle autorizzazioni o concessioni e svolgono inoltre le seguenti funzioni:
 - a) rilasciano le attestazioni e le certificazioni;
 - b) emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
 - c) provvedono alle autenticazioni e alle legalizzazioni;
 - d) pronunciano le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e ne curano l'esecuzione;
 - e) emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono l'applicazione delle sanzioni accessorie;
 - f) promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale ad essi sottoposto e adottano le sanzioni nei limiti e con le procedure previste dalla legge e dal regolamento;
 - g) provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della Giunta e del Consiglio e alle direttive impartite dal Sindaco e dal Direttore;
 - h) forniscono al Direttore, nei termini di cui al Regolamento di contabilità, gli elementi per la predisposizione della proposta di piano esecutivo di gestione;
 - i) autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i recuperi, le missioni del personale dipendente secondo le direttive impartite dal Direttore e dal Sindaco;
 - j) presiedono le commissioni di concorso per assunzioni a tempo determinato;
 - k) rispondono, nei confronti del Direttore Generale, del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati;
 - l) stipulano i contratti in rappresentanza dell'Ente ad eccezione di quelli relativi alla costituzione di consorzi, aziende ed istituzioni ed alle convenzioni tra Comuni o tra Comuni e Provincia, la cui stipulazione spetta al Sindaco.
4. I Responsabili degli uffici e dei servizi possono delegare le funzioni che precedono al personale ad esso sottoposto, pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.

CAPO IV
Collaborazioni esterne

ART. 81
Collaborazioni esterne

1. La Giunta può avvalersi di collaborazioni esterne, con convenzioni a termine, conferendo incarichi ad istituti, enti, professionisti e/o esperti per l'esecuzione di particolari indagini o studi o per obiettivi determinati, previa verifica dell'impossibilità di avvalersi delle strutture interne.
2. In sede di conferimento dell'incarico dovranno, in particolare, essere individuati i criteri di scelta del soggetto, la durata del rapporto che comunque non deve superare la durata del programma e i criteri per la determinazione del compenso.

ART. 82
Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

1. La Giunta Comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge e dal regolamento sull'organizzazione degli uffici e servizi, può deliberare al di fuori della dotazione organica l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione, nel caso in cui tra i dipendenti dell'ente non siano presenti analoghe professionalità.
2. La Giunta Comunale nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 110 del D. Lgs. 267/2000.
3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

Titolo VII

Norme transitorie e finali

ART. 83
Pubblicazione degli atti

1. Gli atti deliberativi degli organi di governo sono affissi a termini di legge all'Albo Pretorio del Comune.

ART. 84
Modifica statutaria

1. Il procedimento per le modifiche dello statuto, di cui all'art. 6 del T.U.E.L., può includere idonee forme di preventiva consultazione popolare.

ART. 85
Regolamenti

1. Il Comune emana regolamenti nelle materie di competenza ed in particolare:
 - a) sulla propria organizzazione;
 - b) per le materie ad essi demandate dalla legge o dallo statuto;
 - c) per le materie in cui manchi la disciplina della legge e di atti aventi forza di legge;
 - d) nelle materie in cui esercita funzioni.
2. Nelle materie di competenza esclusiva prevista dalle leggi, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle norme di principio previste dalle leggi stesse, dalle disposizioni statutarie e dalla normativa comunitaria.
3. Nelle altre materie la potestà regolamentare si esercita nel rispetto delle leggi statali e regionali, della normativa comunitaria, nonché dei regolamenti emanati dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.
4. Gli atti deliberativi e le determinazioni dei Responsabili delle funzioni gestionali, devono essere emanati nel rispetto delle norme regolamentari.
5. I regolamenti entrano in vigore contestualmente all'esecutività della relativa deliberazione di approvazione.
6. I regolamenti comunali anteriori al presente Statuto continuano ad avere efficacia – per le parti in cui non sono incompatibili con esso – fino all' entrata in vigore dei nuovi regolamenti.

ART. 86
Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute

1. Spetta al Consiglio, o alla Giunta – per gli atti di sua competenza – deliberare le disposizioni di applicazione – in dipendenza dell' entrata in vigore di normative emanate dallo Stato, dalla Regione e dalla Comunità Europea – recependo, adeguando ed adattando al complesso normativo del Comune le nuove disposizioni, in particolar modo nelle materie di competenza esclusiva del Comune stesso.
2. Le norme devono comunque essere poste nel rispetto dei principi generali dell' ordinamento contenuti nella Costituzione, nel T.U.E.L. e delle disposizioni di principio contenute in altre leggi e nello Statuto stesso.